



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALLEGGNI, MASINI e BERARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2020

Disposizioni per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di COVID-19 e per il sostegno della ricerca scientifica

ONOREVOLI SENATORI. – Ciò che il mondo intero ha vissuto a seguito della diffusione dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19) è di portata storica. La crisi che si è innescata, non solo nel nostro Paese, non ha precedenti se si considera la rapidità, la durata e il numero di coinvolti dall'intera pandemia. Abbiamo vissuto settimane terribili nelle quali la conta dei morti è diventata insostenibile. Per molti, troppi giorni si sono susseguite notizie di numerosi contagi e di una comunità completamente atterrita da un *virus* invisibile, eppure talmente letale, che ha sconvolto le nostre vite. È stato un momento difficile che ci ha costretto ad allontanarci dalle nostre famiglie, dai nostri affetti e a diventare diffidenti verso tutto ciò che ha a che vedere con l'aspetto conviviale delle nostre vite. Non avremmo mai pensato, di questi tempi, di poter guardare le immagini di file di autocarri dell'Esercito che trasportano i corpi di coloro che, pur lottando fino all'ultimo minuto, non ce l'hanno fatta. A queste immagini si somma il dolore delle famiglie che non hanno potuto salutare per l'ultima volta i loro congiunti. La guerra contro il *virus* è stata combattuta, *in primis*, attraverso lo straordinario lavoro svolto dai medici, dagli infermieri, da tutti gli operatori sanitari e da coloro che hanno messo in pericolo la propria vita per salvare e proteggere quella degli altri. Per tutti loro e per coloro che non ce l'hanno fatta, non possiamo e non dobbiamo perderne il ricordo. Per questo motivo, il presente disegno di legge è volto ad istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, da celebrare il 22 febbraio

di ogni anno, giorno in cui si è registrata la prima vittima in Italia a causa dell'epidemia. In tale occasione, in tutti i luoghi pubblici e privati sarà osservato un minuto di silenzio al fine di onorare le vittime dell'epidemia di COVID-19 (articolo 1). In occasione della Giornata nazionale, tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato potranno decidere di donare l'importo corrispondente alla retribuzione di una o più ore della propria giornata di lavoro per il sostegno alla ricerca scientifica (articolo 2). Si tratterebbe di uno sforzo per una buona e giusta causa. Il disegno di legge prevede altresì la possibilità di celebrare la Giornata nazionale attraverso manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione al fine di conservare, rinnovare e costruire la memoria degli eventi e delle vittime dell'epidemia di COVID-19 (articolo 3). Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, potranno promuovere e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione sui temi relativi alla diffusione dell'epidemia e all'impegno nazionale e internazionale per il suo contenimento e per l'assistenza alle persone colpite (articolo 4). In tale contesto è fondamentale che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicuri adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale nella Giornata nazionale, al fine di conservare e di rinnovare la memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19)

1. La Repubblica italiana riconosce il 22 febbraio quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di mantenere vivo negli italiani il ricordo di tutte le persone che sono decedute dopo aver contratto il Coronavirus denominato « COVID-19 ».

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, in tutti i luoghi pubblici e privati, è osservato un minuto di silenzio al fine di onorare le vittime dell'epidemia di COVID-19.

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica da parte dei lavoratori)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai lavoratori del settore privato, è data la possibilità di delegare l'amministrazione o l'azienda privata di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno alla ricerca stessa.

2. Le modalità di applicazione del comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite delle proprie risorse, può organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, al fine di conservare la memoria degli eventi e delle vittime dell'epidemia di COVID-19.

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative di studio, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione sui temi relativi alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale per il suo contenimento e per l'assistenza alle persone colpite.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, nella Giornata nazionale di cui all'articolo 1, al fine di conservare e di rinnovare la memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19.

